Prop.D.G.n.2/2024

CITTA' DI SAN MAURO TORINESE
Città Metropolitana

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, IL CONFERIMENTO, LA DISCIPLINA E GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Approvato con D. G n. __ del _____

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento dà attuazione alle disposizioni di cui al titolo III, capo II, del CCNL 16.11.2022, articoli da 16 a 21, "Disciplina degli Incarichi di Elevata Qualificazione".

2. Il presente regolamento è stato adottato previa informativa e tavolo tecnico attivati con i soggetti sindacali in riferimento ai criteri di pesatura e conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione. Le stesse procedure sono previste nel caso di sua modifica.

3. Sono oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa la determinazione delle risorse da destinare alla indennità di risultato ed i criteri in base ai quali il punteggio ottenuto nella valutazione della performance determina la misura di tale indennità.

Art. 2 - Istituzione

1. Sono istituite, ai sensi dell'art. 16 del CCNL 16/11/2022, posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, oggetto di incarico a termine di Elevata Qualificazione (di seguito indicate come : incarico di EQ).
Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:
a) di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa (art. 16, comma 2, lett. a) CCNL 16/11/2022);
b) di responsabilità con contenuti di alta professionalità, richiedenti elevata competenza specialistica (art. 16, comma 2, lett. b) CCNL 16/11/2022).

2. Ai sensi dell'art. 19, comma 1 del già menzionato CCNL, le posizioni di responsabile delle strutture apicali dell'Amministrazione di cui alla lettera a) del precedente comma sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ.

3. L'istituzione delle posizioni oggetto di incarichi di EQ di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo presuppone la strategicità delle attività per le quali si procede all'incarico. Tra tali attività si possono annoverare compiti progettuali, pianificatori e di ricerca e sviluppo.

4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3 comma 8 lett. c) del presente Regolamento, Gli incarichi di EQ possono essere assegnati esclusivamente a personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero al personale acquisito dall'esterno, anche ai sensi dell'articolo 110 del D.lgs. n. 267/2000, ed inquadrato nella medesima Area.

5. Gli incarichi di cui al presente articolo hanno durata minima annuale e massima triennale e possono essere rinnovati.

Art. 3 - Procedura conferimento incarico di elevata qualificazione

1. Il conferimento degli incarichi di EQ è preceduto da un avviso esplorativo finalizzato ad acquisire le candidature ed i curricula dei dipendenti interessati, da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito intranet dell'Ente per quindici giorni consecutivi. In sede di prima applicazione l'avviso esplorativo è pubblicato per n. 5 giorni di calendario.

2. I candidati in possesso dei requisiti di accesso disciplinati all'art. 4 del presente Regolamento saranno valutati in considerazione della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali, nonché delle esperienze acquisite.

3. Il dirigente del Settore di riferimento, con il supporto dell'Ufficio Personale, procede alla verifica della sussistenza dei requisiti di accesso di cui all'art. 4.

4. L'incarico di posizione organizzativa è conferito dal dirigente del Settore di riferimento, per un periodo massimo non superiore a 3 anni, sulla base dei criteri definiti dal presente regolamento, con atto scritto e motivato, secondo criteri di professionalità ed in base alle potenzialità professionali accertate e può essere rinnovato con le medesime formalità.

5. Nel caso in cui l'avviso informale sia andato deserto o nel caso in cui sia verificata l'assenza, tra le candidature pervenute, dei requisiti, delle attitudini e delle competenze richieste per la posizione da attribuire, il dirigente del Settore interessato conferisce l'incarico di EQ ad un dipendente dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione assegnato al proprio Settore e in possesso di detti requisiti e competenze.

6. L'amministrazione promuove, quale strumento di crescita e valorizzazione professionale, la rotazione degli incarichi.

7. L'incarico di elevata qualificazione non è rinunciabile in quanto al suo verificarsi non viene in considerazione l'esercizio di un potere negoziale, e quindi la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, ma si tratta, piuttosto, dell'esercizio di un potere del datore di lavoro di determinare unilateralmente l'oggetto del contratto di lavoro, in virtù del quale lo stesso può esigere dal lavoratore tutte le mansioni ascrivibili all'area di inquadramento (art. 52 del D. Lgs 165/2001; art. 12 CCNL16.11.2022). Il dipendente, al momento del conferimento dell'incarico, o in un periodo immediatamente successivo, può evidenziare in forma scritta, eventuali criticità nell'esecuzione dell'incarico.
Il dipendente al quale viene conferito un incarico di P.O. può rifiutare l'incarico stesso soltanto nel caso di difficoltà oggettive e motivate a raggiungere gli obiettivi assegnati per insufficiente disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie;

8. L'incarico di elevata qualificazione può essere conferito:
a) a personale dipendente, con qualifica funzionario EQ;

b) a personale dipendente dell'area dei funzionari e di elevata qualificazione, che occupa le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale ad interim;

c) a personale dell'area degli istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, ove non siano in servizio dipendenti dell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione ovvero, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area e non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali, a tal fine richieste. Tale facoltà è consentita, per una sola volta, salvo che la reiterazione sia giustificata dalla circostanza, che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale di area dei funzionari e dell'elevata qualificazione;
d) attivando apposite convenzioni fra Enti, ai sensi degli artt. 22 e 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 novembre 2022.

e) conferendo incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004, altrimenti nota come "scavalco di eccedenza" così come novellato dalla legge di conversione n. 112/2023 del d.l. 75/2023, con l'art. 28, comma 1-ter .

Art. 4 - Conferimento

1. Gli incarichi di elevata qualificazione sono conferiti dal Dirigente sulla base dei seguenti criteri:

a) capacità professionale posseduta nella gestione dei processi lavorativi complessi;
b) requisiti culturali posseduti in relazione ai programmi da realizzare;
c) attitudini in relazione ai programmi da realizzare;
d) esperienza acquisita in relazione ai programmi da realizzare;
e) insussistenza di condizioni ostative, previste dal "Piano triennale di prevenzione della corruzione" per le aree e i procedimenti ad elevato rischio, salvo eventuali deroghe che dovranno essere motivate per iscritto;
f) non aver subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale o scritto negli ultimi due (2) anni;
g) insussistenza di casi di inconferibilità di incarichi ai sensi del D.Lgs. n. 39/2016 e D.P.R. 62/2013 e s.m.i..;

2. Per la valutazione dei fattori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 del presente articolo si tiene conto dei curricula e, ove disponibili, degli esiti delle valutazioni degli anni precedenti.

3. I criteri di dettaglio sono inseriti nell'allegato A.

Art. 5 - Indennità di posizione

1. La graduazione degli incarichi di cui al precedente articolo 2 è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
a) Complessità organizzativa e gestione delle risorse finanziarie;
b) Responsabilità, Rischio e Trasversalità
c) Professionalità
d) Complessità operativa e strategicità
I criteri per la graduazione degli incarichi in oggetto sono contenuti nell' Allegato B del presente regolamento.

2. La concreta applicazione di tali criteri, con la determinazione del punteggio, è effettuata su proposta del Nucleo di Valutazione.

3. La graduazione della misura di tale indennità è aggiornata tutte le volte che una articolazione organizzativa sia interessata da modifiche.

4. Per la determinazione della misura della indennità di posizione vengono sommati tutti i punteggi risultanti dalle graduazioni delle singole posizioni.

Art. 6 - Indennità di risultato

1. La misura della indennità di risultato è determinata dall’ente nel rispetto dei vincoli dettati dalle disposizioni contrattuali.

2. La metodologia per la valutazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti sarà inserita nel presente regolamento ad integrazione di quanto già contenuto nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.

3. La percentuale di risorse da destinare al risultato rispetto all'importo complessivo del Fondo (indennità di posizione + indennità di risultato) è determinata dalla Giunta

Comunale con apposito atto nei limiti dei vincoli dettati dall'art. 23, comma 2, decreto legislativo 75/2017, in sede di prima applicazione la posizione di risultato viene determinata nell'importo del 18% della posizione stessa, eventuali incrementi dello stanziamento del fondo per l'elevata qualificazione, in deroga al tetto 2016, saranno destinati ad incrementare l'importo del risultato, con atto di giunta comunale ;

4. La retribuzione di risultato in favore degli incaricati di elevata qualificazione, non è dato automatico, essendo invece una voce subordinata, per ciascun responsabile, ad una determinazione annuale, da effettuarsi solo a seguito della definizione, parimenti annuale, degli obiettivi da raggiungere.

5. L'erogazione di tale retribuzione, per una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi di elevata qualificazione assegnati nell'Ente, avviene, a seguito di valutazione annuale effettuata dal dirigente e OIV del settore di riferimento in relazione agli obiettivi assegnati.

7. La retribuzione di risultato è articolata, tenuto conto del grado di raggiungimento degli obiettivi, come segue:

Giudizio di valutazione	% di raggiungimento degli obiettivi
Livello di performance A	>=90%
Livello di performance B	Dal 80% al 89,99
Livello di performance C	Dal 70% al 79,99%
Livello di performance D	Dal 60% al 69,99%

7. Una valutazione inferiore al 60% corrisponde a valutazione negativa collegata allo scarso rendimento e produce gli effetti previsti per legge. La retribuzione di risultato è assegnata in misura piena per valutazione di livello di performance A; in maniera proporzionale per valutazione di livello di performance da B a D ed infine nulla è previsto per valutazioni inferiori al 60%.

8. Il risultato non distribuito risulta economia di bilancio.

Art.7- Remunerazione degli incarichi ad interim

1. Nel caso di conferimento ad interim di un ulteriore incarico di elevata qualificazione, si dà corso alla maggiorazione della indennità di risultato in una misura compresa tra il 15 ed il 25% dei risparmi determinati dalla mancata erogazione della indennità di posizione.

2. La misura di tale maggiorazione è determinata con Delibera di Giunta comunale.

Art. 8 - Revoca degli incarichi di EQ

1. La revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione, oltre che a seguito di sospensione disciplinare, può essere disposta dal Dirigente del settore di riferimento per una delle seguenti motivazioni, previo contraddittorio con il dipendente interessato:
a) per ragioni disciplinari di gravità tale da non consentire la prosecuzione dell'incarico;
b) intervenuti mutamenti organizzativi, funzionali alle priorità dei programmi degli organi di governo;

c) a seguito di valutazione negativa per mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, intendendosi per tale il risultato conseguito al di sotto della soglia individuata nel sistema di valutazione della performance;
d) inosservanza delle direttive ricevute, conformi alla legislazione vigente, che ha provocato grave nocumento all'Ente;
e) venuta meno del rapporto fiduciario con il Dirigente, a seguito di reiterate violazioni dei compiti e funzioni di cui alle precedenti lettere c) e d);

2. Per intervenuti mutamenti dell'assetto organizzativo si intendono modifiche che incidono sul numero delle posizioni nel settore e/o che ne modificano radicalmente le attribuzioni.

3. La valutazione è negativa quando è inferiore a 60/100 ed una volta che la stessa sia stata confermata a seguito dell'eventuale contraddittorio richiesto dal dipendente, anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Art. 9 - Assenza della posizione organizzativa

1. In caso di assenza o di impedimento del titolare di incarico di EQ, le relative funzioni vengono assunte dal dirigente del Settore.

2. In caso di assenza del titolare di incarico di EQ superiore a 90 giorni, la titolarità della EQ viene sospesa, con sospensione della relativa retribuzione di posizione.

3. Nel caso di cui al comma precedente il Dirigente può conferire incarico ad interim ad altro dipendente.

Art. 10 - Soluzione dei conflitti di competenza

1. I conflitti di competenza tra le strutture organizzative sono definiti dal Segretario comunale, sentiti i responsabili interessati ed informato preventivamente il Dirigente di riferimento .

Art. 11 - Graduazione della retribuzione di posizione

1. Ai funzionari responsabili dell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione si può assegnare, ai sensi dell'art. 17, comma 2°, del contratto collettivo del 16 novembre 2022 un compenso tra un minimo di € 5.000.00 ed un massimo di € 18.000,00 annui lordi per 13 mensilità. La retribuzione di posizione verrà determinata, secondo i criteri di cui all'articolo 5.

2. Per il personale dell'area degli istruttori l'importo della retribuzione varia da un minimo di € 3.000,00 ad un massimo di € 9.500,00 lordi per tredici mensilità.

3. La graduazione della retribuzione di posizione, viene effettuata, dal nucleo di valutazione, sulla base dei criteri predeterminati di pesatura, di cui all'allegato B, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione di elevata qualificazione.

4. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di elevata qualificazione a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 22 e 23 del contratto collettivo del 16 novembre

2022, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:
a) l'ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico;

b) l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa;

c) al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, i soggetti utilizzatori possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza di cui all'art. 17, comma 2 del contratto collettivo del 16 novembre 2022; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 del contratto collettivo del 16 novembre 2022, stanziate presso ciascun ente.

Art.12- Disposizioni particolari sugli incarichi di Elevata Qualificazione

1. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di conferire incarico di EQ a dipendente appartenente all'area degli Istruttori, per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, si potrà eventualmente procedere anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.

2. Il dipendente appartenente all'area degli Istruttori, cui sia stato conferito un incarico di EQ ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di EQ nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art. 20 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ), con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art. 8 del CCNL del 14.09.2000.

3. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, si rinvia alla disciplina prevista dagli artt. 22 e 23 (Capo III Disposizioni per le Unioni di Comuni e i servizi in convenzione) del CCNL.

Art.13- Fasce della posizione

1. La retribuzione di posizione spettante al funzionario responsabile dell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione è determinata in base alle fasce risultanti dalla ponderazione dei sotto fattori per ciascuna Area - rif. Allegato B.
2. Si tengono inoltre in considerazione, con maggior valore di ponderazione, le EQ che svolgono le funzioni in staff del Sindaco di gestione diretta dei servizi in base alle peculiari caratteristiche del servizio stesso.
3. L'attribuzione dell'importo all'interno della fascia spetta alla Giunta comunale che recepisce le pesature dell'OIV, tenendo in considerazione i limiti di spesa, ai sensi del art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 e l'armonizzazione degli importi derivanti in base alle scelte organizzative.
4. Le fasce di ponderazione sono definite come segue:

Fasce	VALORI DI	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

	PONDERAZIONE	
Fascia 1	≥ 1.600	€11.700
Fascia 2	da 1.500,00 a 1.599.99	da € 8.000,01 a € 11.000,00
Fascia 3	da 1.300,00 a 1.499,99	da € 7.000,01 a € 8.000,00
Fascia 4	da 1.100,00 a 1.299,99	da € 6.000,01 a € 7.000,00
Fascia 5	da 900,00 a 1.099,99	da € 5.000,01 a € 6.000,00
Fascia 6	< 900,00	€ 5.000,00

Art 13 - Norme finali

Con l'approvazione del presente regolamento vengono a cessare le altre disposizioni in materia incompatibili con quelle ivi riportate.